



## **MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “MONTI LIVORNESI”**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E GESTIONALI**

**Art. 1 - Ambito di applicazione, riferimenti ed efficacia**

**Art. 2 - Finalità**

**Art. 3 - Emblema della Riserva Naturale Regionale**

**Art. 4 - Gestione della Riserva naturale**

**Art. 5 - Regolamento della Riserva Naturale Regionale**

### **TITOLO II - NORME DI ATTUAZIONE**

#### **CAPO I – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE**

**Art. 6 - Norme generali**

**Art. 7 - Accesso e circolazione**

**Art. 8 – Interventi edilizi e infrastrutturali**

**Art. 9 - Disciplina delle attività agricole e zootecniche**

**Art. 10 - Tutela della flora e della vegetazione naturale e seminaturale**

**Art. 11 - Gestione forestale e interventi selvicolturali**

**Art. 12 - Tutela della fauna**

**Art. 13 - Tutela delle emergenze geologiche, mineralogiche e paleontologiche**

**Art. 14 - Tutela del suolo**

**Art. 15 - Tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali**

**Art. 16 - Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico**

**Art. 17 - Divulgazione, fruizione e attività scientifiche e didattiche**

**Art. 18 -Divieti**

#### **CAPO II – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE AREE CONTIGUE**

**Art. 19 - Ambito di applicazione e contenuto**

**Art. 20 - Disciplina in comune con il territorio della Riserva Naturale**

**Art. 21 - Esercizio dell'attività venatoria e raccolta dei prodotti secondari del bosco**

**Art. 22 - Assetti edilizi e urbanistici**

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23 - Nulla Osta, autorizzazioni ed atti di assenso nelle riserve e nelle aree contigue**

**Art. 24 - Danni ed indennizzi**

**Art. 25 - Vigilanza e sanzioni**



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E GESTIONALI

### Art. 1

#### Ambito di applicazione, riferimenti ed efficacia

1. Le presenti norme costituiscono misure di salvaguardia della Riserva Naturale Regionale “Monti Livornesi” e relative Aree contigue, ricadenti nei Comuni di Collesalveti, Livorno e Rosignano M.mo, come istituita con Del.CR Toscana n. del... e individuata nella cartografia allegata al medesimo provvedimento.

2. Le presenti norme operano nei termini previsti dall’art. 46, comma 1, lettera c) della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” e ss.mm.ii. disciplinando l’esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva Naturale Regionale e relative Aree contigue, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento della Riserva di cui all’articolo 5.

### Art. 2

#### Finalità

1. Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 30/2015 la Riserva naturale regionale è costituita da territori che, per la presenza di particolari specie vegetali o animali, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L’istituzione della Riserva naturale dei Monti Livornesi persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la tutela e la riqualificazione degli ecosistemi e dei paesaggi naturali e seminaturali, con particolare riferimento alle superfici forestali, agli ecosistemi fluviali e torrentizi, ai mosaici di macchie e garighe serpentinicole e ai relittuali agroecosistemi;
- b) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di singolarità geologiche, mineralogiche e paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- c) la tutela e la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio;
- d) il recupero e la riqualificazione degli edifici di interesse storico-architettonico, delle emergenze storico-culturali e archeologiche;
- e) la promozione e l’incentivazione delle attività produttive, agricole e selvicolturali compatibili e sostenibili;
- f) la promozione e l’incentivazione delle attività economiche legate al tempo libero, quali il turismo eco-compatibile e naturalistico, anche attraverso la riqualificazione del complessivo sistema della locale rete escursionistica;
- g) la promozione di attività didattiche e di educazione ambientale volte a migliorare il rapporto uomo-natura e la conoscenza del territorio dei Monti Livornesi;
- h) la promozione e lo svolgimento di attività di studio, di ricerca scientifica e monitoraggio delle componenti fisiche, biologiche e antropiche del territorio;
- i) il coinvolgimento attivo delle Comunità locali.
- k) il miglioramento della compatibilità ambientale delle attività venatorie ed alieutiche.



3. Costituisce inoltre specifica finalità della Riserva naturale regionale una gestione tesa a garantire la visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2015 che costituiscono il sistema integrato delle Aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità attraverso la conservazione, valorizzazione e promozione delle sue componenti con particolare riferimento a:

- a) Siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e in attuazione del regolamento emanato con DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- b) proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m bis), del D.P.R. 357/1997;
- c) aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del DPR 357/1997, nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico, di cui all' articolo 88 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
- d) gli alberi monumentali di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
- e) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82 della L.R. 30/2015;
- f) i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95 della L.R. 30/2015.

### **Art. 3**

#### **Emblema della Riserva naturale**

1. L'emblema della Riserva Naturale è costituito da un logo che sarà definito con modalità proprie successivamente all'approvazione delle presenti misure di salvaguardia e che farà riferimento alle caratteristiche ambientali del Sistema integrato delle aree protette dei Monti livornesi – Isola di biodiversità.

2. L'uso del logo è disciplinato dall'art.61 della L.R. 30/2015.

### **Art. 4**

#### **Gestione della Riserva naturale**

1. La Regione è l'Ente gestore della Riserva naturale regionale “Monti Livornesi”. Essa esercita, tra le altre, le funzioni amministrative e tecnico istruttorie relative alla gestione della Riserva naturale, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52 della L.R. 30/2015 e dell'articolo 68 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale.

2. La Regione garantisce una gestione coordinata con quella dei Siti Natura 2000, delle altre Riserve naturali regionali e con quella dei Parchi regionali in un'ottica di sistema e si adopera per perseguire una gestione coordinata con le Aree protette nazionali.

3. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della L.R. 30/2015 per la gestione della Riserva la Regione può avvalersi, previa stipula di convenzione, dei Comuni, anche in forma associata, nonché delle



Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" nei casi e con le modalità specificate al comma 4, lett. c) dell'articolo 12 della L.R. 30/2015.

4. Per la gestione della Riserva naturale la Regione può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'articolo 9 della L.R.30/2015.

5. In conformità ai principi sanciti dall'articolo 22 della L. 394/1991, la gestione della Riserva valorizza la partecipazione delle Comunità locali e in particolare la partecipazione attiva dei Comuni e il coinvolgimento delle Associazioni e degli Organismi di rappresentanza sociale ed economica presenti sul territorio.

6. Al fine di promuovere specifiche forme di concertazione con gli Enti, le Associazioni e gli Organismi di rappresentanza sociale ed economica che operano del territorio, e acquisire le istanze e le proposte dei portatori di interessi anche in merito ad iniziative e programmi di intervento, è istituito il Tavolo di confronto del Sistema integrato delle Aree protette dei Monti Livornesi – Isola di biodiversità, rappresentativo degli Enti e dei vari portatori di interesse presenti sul territorio.

7. La Giunta regionale, con specifico atto, entro 1 anno dalla approvazione delle presenti Misure di salvaguardia, definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di confronto del Sistema integrato delle Aree protette dei Monti Livornesi – Isola di biodiversità.

8. La partecipazione al Tavolo è prevista a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

#### **Art. 5**

#### **Regolamento della Riserva Naturale Regionale**

1. Il regolamento della Riserva naturale regionale e delle Aree contigue è approvato entro due anni dalla data dell'atto istitutivo della Riserva. Esso ha i contenuti di cui all'articolo 49 della L.R. 30/2015 e detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la Riserva e per la pianificazione territoriale della Provincia e dei Comuni.

2. Gli Enti locali interessati sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Regolamento di cui al comma 1. Nelle more dell'adeguamento, le disposizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli Enti locali tenuti alla loro applicazione. E' comunque fatta salva la disciplina più restrittiva.

3. Le presenti misure di salvaguardia decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento della riserva di cui al comma 1.



## **TITOLO II NORME DI ATTUAZIONE**

### **CAPO I – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE**

#### **Art. 6 Norme generali**

1. La Riserva Naturale è costituita da aree di proprietà pubblica e privata poste nei Comuni di Livorno (Li), Collesalveti (Li) e Rosignano Marittimo (Li), così come individuate nella cartografia allegata al provvedimento di istituzione.
2. La disciplina contiene il divieto di attività e interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compreso quelli che, anche senza modifiche dell'esteriore aspetto dei luoghi, possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi, gli habitat, le specie vegetali e animali e i valori paesaggistici e storico-culturali.
3. La disciplina stabilisce anche gli interventi fatti salvi o consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, le eventuali possibilità di deroghe, nonché le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta.
4. Oltre ai contenuti normativi delle presenti Misure di salvaguardia, all'interno del territorio della Riserva naturale regionale si applica la disciplina di cui all'articolo 48 della L.R. 30/2015, e in particolare quanto riportato nei seguenti commi 5, 6 e 7.
5. Nel territorio della Riserva naturale sono vietate:
  - a) le attività non consentite nelle Riserve naturali statali di cui all' articolo 17, comma 2 della L. 394/1991;
  - b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche;
  - c) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità delle stesse Riserve naturali.
6. Nelle aree della Riserva naturale sono ammessi:
  - a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità della Riserva medesima;
  - b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità della Riserva, nonché quelle ecocompatibili;
  - c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della L. 394/1991;
  - d) il trasporto da parte di privati di armi scariche ed in custodia all'interno di autovetture in transito sulla strada provinciale 10 Traversa livornese e sulla strada comunale Via Acquabona nel Comune di Rosignano Marittimo, ai soli fini dell'esercizio dell'attività venatoria o di contenimento, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio””, in aree esterne alla riserva.



7. Nella Riserva naturale si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991, fatte salve le norme più restrittive disciplinate dalle presenti Misure di salvaguardia.

#### **Art. 7**

#### **Accesso e circolazione**

1. L'accesso e la circolazione pedonale, purché condotti nel rispetto dei luoghi, dell'ambiente naturale e delle proprietà private, sono liberamente consentiti.
2. L'accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con altri mezzi non motorizzati sono consentiti, all'interno dei percorsi opportunamente segnalati dall'Ente gestore con specifica cartellonistica.
3. La circolazione fuoristrada è vietata in applicazione dell'articolo 2 della L.R. 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" ad eccezione dei casi e delle modalità previste all'articolo 3 della medesima norma. E' comunque vietata la circolazione fuoristrada per l'esercizio dell'attività faunistico-venatoria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) della medesima legge.

#### **Art. 8**

#### **Interventi edilizi e infrastrutturali**

1. In riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio, fino all'approvazione del Regolamento della Riserva naturale Monti Livornesi di cui all'articolo 5, rimangono in vigore:
  - a) l' articolo 19 delle Norme di Piano dell'ex Parco Provinciale dei Monti Livornesi, come approvato con Del.C.P. n.124 del 23.07.2008;
  - b) l'articolo 6 del Regolamento di gestione approvato con la medesima Del. CP 124/2008;
  - c) l' allegato 1 al Piano del Parco "Schede di disciplina del patrimonio edilizio";
  - d) l' allegato 1 alle Norme di Piano "Progetti specifici".

#### **Art. 9**

#### **Disciplina delle attività agricole e zootecniche**

1. Nelle aree ricadenti all'interno della Riserva naturale è consentito l'esercizio delle attività agricole e zootecniche se non in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2.
2. L'Ente Gestore promuove e incentiva, le attività agricole condotte secondo criteri di agricoltura biologica o che adottino tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale. Sono altresì favorite le coltivazioni di prodotti tradizionali.
3. La riattivazione delle attività agricole e zootecniche delle aree agricole abbandonate è favorita, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, anche con l'obiettivo di recuperare caratteristici paesaggi rurali storici; la gestione delle aree appartenenti al Patrimonio agricolo forestale regionale favorisce anche il mantenimento e/o il ripristino delle formazioni a prato/pascolo o arbusteto.
4. L'utilizzazione a fini agricoli delle aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione, non considerabili come aree boscate ai sensi della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana", è consentita, qualora funzionale al perseguimento delle finalità della Riserva previo nulla



osta dell'Ente gestore. In tali aree sono sempre consentite e non necessitano di nulla osta le attività di riattivazione del pascolo.

5. L'utilizzazione a fini agricoli delle aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione, considerabili come aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000 è consentita ai sensi dell'articolo 80 bis del D.P.G.R 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento forestale regionale", qualora funzionale al perseguimento delle finalità della Riserva.

6. L'edificazione di nuovi annessi o altri edifici funzionali alle esigenze di imprenditori agricoli a titolo principale, qualora funzionale al perseguimento delle finalità della Riserva è ammessa previo nulla osta dell'Ente Gestore e presentazione di un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi della L.R. 10 novembre 2014 "Norme per il governo del territorio".

7. E' fatto divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, fatti salvi gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone.

### **Art. 10**

#### **Tutela della flora e della vegetazione naturale e seminaturale**

1. Le misure di salvaguardia perseguono la conservazione e la tutela dei valori floristici e vegetazionali presenti nell'Area protetta, favorendo lo sviluppo spontaneo delle specie vegetali autoctone e attraverso una gestione attiva e conservativa delle diverse formazioni vegetali e habitat presenti.

2. È vietata la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali ad eccezione delle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Sono consentite le raccolte floristiche a scopo di studio e ricerca scientifica, nonché interventi di contenimento necessari per ricomporre equilibri ecologici, previo nulla osta dell'Ente gestore. E' consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente.

3. La reintroduzione di specie vegetali è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità del territorio della Riserva naturale, alla tutela in situ di stazioni floristiche a rischio di scomparsa e comunque considerando reintroducibili esclusivamente le specie vegetali autoctone e in particolare gli ecotipi locali.

4. E' vietata l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, e in particolare di specie vegetali e animali aliene invasive.

5. Tutti gli interventi, in qualsiasi tipo di habitat, che prevedano rimozione della vegetazione, fatte salve le normali pratiche agronomiche, sono vietati nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio; le deroghe possono comunque essere concesse, previa motivata richiesta, dall'Ente Gestore.



6. In tutti gli habitat di ambiente aperto (praterie, paterie arbustate, garighe) è vietato qualsiasi intervento che possa favorire una loro evoluzione verso ambienti forestali chiusi; sono invece da promuovere gli interventi e le forme di gestione che ne favoriscano il mantenimento. In particolare le formazioni vegetali ofiolitiche devono essere tutelate anche attraverso interventi diretti finalizzati a limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e/o arborea e a favorire la presenza di mosaici di cenosi erbacee, sufruticose ed arbustive tipiche di questi suoli.

7. In tutti gli habitat forestali dovrà essere favorito il processo di sviluppo spontaneo delle specie autoctone. Le modalità di attuazione degli interventi selvicolturali sono normate al successivo articolo 11.

### **Art. 11**

#### **Gestione forestale e interventi selvicolturali**

1. Le misure di salvaguardia perseguono la conservazione e la tutela dei paesaggi forestali, anche attraverso la realizzazione di una gestione selvicolturale finalizzata al miglioramento delle caratteristiche naturali dei soprassuoli.

2. Le attività selvicolturali sono consentite ai sensi della legge forestale toscana e dei relativi regolamenti di attuazione, alle seguenti condizioni:

a) dovranno essere favorite le specie autoctone; è fatto divieto di impianto o semina di specie aliene di cui all'articolo 80, comma 7 della L.R. 30/2015 nonché dell' Elenco Unionale definito in attuazione del Regolamento UE 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

b) dovranno essere preferiti i processi di rinnovazione naturale; la rinnovazione artificiale è consentita se quella naturale è insufficiente, salvo in ogni caso quanto previsto alla lettera a);

c) dovrà essere favorita la presenza di elevate quantità di necromassa, evitando di rimuovere il legno morto sia in piedi che a terra, oltre le strette esigenze di tipo selvicolturale e compatibilmente con le esigenze di difesa dagli incendi boschivi o da fitopatologie, come previste dalla pianificazione di settore;

d) in qualsiasi tipo di intervento che risulti, in base alla normativa vigente, soggetto ad autorizzazione al taglio e a nulla osta dell'Ente gestore, dovranno essere rilasciate e marcate con GPS, in aggiunta a quelle previste per legge, 5 piante all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti di maggiori dimensioni;

e) le dimensioni delle tagliate non potranno comunque superare, per eventuali interventi di ceduzione nella Riserva, una superficie accorpata di 10 ha;

f) negli interventi volti a ridurre la componente di specie resinose, dovranno comunque essere preservati nuclei o singole piante per favorire una maggiore diversità strutturale dei soprassuoli, ad eccezione delle specie di cui all'articolo 26, comma 1, lett b), punto 5 del regolamento 48/R/2003 (Regolamento forestale della Toscana);

g) gli interventi selvicolturali sono vietati nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio;

h) in ogni caso per operazioni di taglio ed esbosco è vietato l'utilizzo di mezzi cingolati e di macchine harvester;

i) il governo ad alto fusto dovrà comunque essere preferito dove sussistano le condizioni selvicolturali per la sua attuazione;

k) nelle proprietà pubbliche è fatto divieto del governo a ceduo nei boschi a prevalenza di cerro e/o di carpino bianco;



l) Sono esclusi dalla ceduzione tutti i boschi entro un raggio di 20 metri dai corsi d'acqua, inclusi nel reticolo idraulico regionale.

3. Le deroghe alle prescrizioni del comma 1 possono essere autorizzate dall'Ente gestore:

- a) per esigenze di sicurezza e pubblica incolumità, compresi gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica e alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) in attuazione del Piano Operativo Antincendi Regionale e dei suoi provvedimenti attuativi;
- c) nel caso di interventi necessari per la difesa fitosanitaria;
- d) in caso di comprovata esigenza di tutela di specie vegetali ed animali.

## **Art. 12**

### **Tutela della fauna**

1. Le misure di salvaguardia perseguono la protezione della fauna presente nell'area della Riserva, favorendo il mantenimento di un equilibrato rapporto tra le specie.

2. Nel territorio della Riserva è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali. Sono fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente gestore, i seguenti interventi:

- a) prelievi faunistici e ittici, a scopo di cura, di studio e di ricerca scientifica;
- b) prelievi per il contenimento/eradicatione di specie aliene o problematiche;
- c) abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici, ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L 394/1991.

3. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore. Le reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza. E' sempre vietate l'introduzione di specie animali aliene.

4. E' fatto divieto di alterare o disturbare siti ipogei interessati dalla presenza di chiroterofauna; per tali siti sono da favorire gli interventi di tutela e gestione degli accessi mediante l'installazione di grate di protezione.

5. Ai fini dell'ottenimento del nulla osta da parte dell'Ente gestore, i progetti relativi a interventi di ristrutturazione degli edifici dovranno valutare la presenza e i possibili effetti su specie animali, in particolare per quanto riguarda la presenza di chiroteri e, nel caso, valutare e proporre opportuni interventi di mitigazione e conservazione.

## **Art. 13**

### **Tutela delle emergenze geologiche, mineralogiche e paleontologiche**

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la valorizzazione delle emergenze e dei siti di interesse geologico, geomorfologico, mineralogico, paleontologico e dei giacimenti fossiliferi presenti nell'area della Riserva.

2. L'Ente Gestore promuove e incentiva interventi per la valorizzazione delle emergenze di cui al comma 1, anche mediante la promozione della fruizione collegata ad attività scientifiche e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti interventi di limitazione e controllo della



vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità e riconoscibilità delle emergenze, nonché la realizzazione di apposita segnaletica contenente informazioni di tipo didattico–scientifico.

3. È vietato il prelievo e il danneggiamento di rocce, minerali e fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

4. L'Ente gestore persegue la tutela degli affioramenti ofiolitici (anche se costituiti da siti estrattivi abbandonati) e delle peculiari emergenze geomorfologiche e geositi ad essi legate, attraverso la promozione di forme di gestione e controllo della vegetazione, coerenti con l'articolo 2 delle presenti norme, finalizzate a mantenere la riconoscibilità ed accessibilità di tali affioramenti.

5. Nell'ambito di progetti di ripristino di siti di cava dismessi è fatto divieto di realizzare opere di rimboschimento.

#### **Art. 14** **Tutela del suolo**

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la difesa dei suoli e della biodiversità edafica, attraverso la conservazione degli assetti morfologici e la riduzione della fragilità idrogeologica.

2. Sono vietati gli interventi che comportano alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi.

3. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di siti estrattivi e/o di aree degradate ed inquinate, purché attuati in coerenza con i principi di tutela e conservazione dei valori naturalistici ed ambientali dell'Area protetta, delle finalità di cui all'articolo 2, e in particolare a quanto previsto rispettivamente agli articoli 10, 12 e 13.

#### **Art. 15** **Tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali**

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la valorizzazione delle acque, attraverso la promozione di interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio ecologico e il corretto funzionamento del sistema idraulico, salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali e la qualità degli ecosistemi fluviali.

2. Nell'ambito del territorio della Riserva Naturale è fatto divieto di:

- a) alterare le condizioni di naturalità e di funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai torrenti e ai botri che caratterizzano l'area collinare e montana;
- b) alterare il regime idraulico e la qualità chimico-fisica e biologica delle acque;
- c) alterare le sorgenti, e in particolare quelle con caratteristiche idrotermali, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore;
- d) alterare la morfologia dei torrenti e dei corsi d'acqua, comprese le opere di intubamento e artificializzazione di tratti dei medesimi.

Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, previo nulla osta dell'Ente gestore.



3. La realizzare di nuove captazioni o derivazioni idriche è ammessa solo se funzionale alle finalità di cui all'articolo 2 ed è soggetta al nulla osta dell'Ente gestore.
4. Gli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale devono essere realizzati secondo modalità che permettano il mantenimento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la tutela delle specie ittiche e degli habitat fluviali e ripariali; è fatto divieto di realizzare attività di taglio della vegetazione ripariale nel periodo 1 marzo - 30 giugno.
5. E' fatto divieto distruggere o alterare qualsiasi zona umida, anche temporanea, di qualsiasi estensione e tipologia; eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ente gestore solo per comprovate esigenze di riduzione di rischio idraulico o di miglioramento ecologico.
6. Fino alla approvazione del Regolamento della Riserva naturale, tutti gli interventi previsti all'interno della stessa dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio idraulico contenuti nei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentazione di settore.

#### **Art. 16**

##### **Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico**

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la valorizzazione delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico, con particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell'antica organizzazione colturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.), agli elementi naturali e seminaturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).
2. Per tutti gli interventi, siano essi attuati da soggetti pubblici o privati, si richiama quanto contenuto nella disciplina del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all'articolo 88 della L.R. 65/2014, approvato con Del.CR 27 marzo 2015, n.37 e ss.mm.ii; in particolare:
  - a) è fatto divieto di demolizione o alterazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali tra i quali, a titolo esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette;
  - b) è fatto divieto di alterazione o danneggiamento degli elementi naturali del paesaggio agrario (filari di alberi, alberi isolati, siepi) o alberature di valore storico e ambientale disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà. La tutela è estesa all'immediato intorno spaziale e ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori gli interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali o seminaturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato dall'Ente gestore esclusivamente per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità delle piante medesime: la loro sostituzione dovrà essere effettuata con piante della stessa specie, valutando comunque eventuali necessità per evitare problemi fitosanitari.

#### **Art. 17**

##### **Divulgazione, fruizione e attività scientifiche e didattiche**



1. L'Ente gestore promuove le attività di ricerca scientifica e monitoraggio, particolarmente quelle volte alla conoscenza del territorio, degli ecosistemi e delle loro componenti biotiche e abiotiche. L'obiettivo è quello di realizzare un continuo aggiornamento delle conoscenze dei valori tutelati dalla Riserva anche mediante la creazione di reti di monitoraggio in grado di evidenziare cambiamenti ed evoluzioni in atto.
2. L'Ente gestore promuove altresì le attività didattiche, l'educazione ambientale la fruizione del sostenibile del territorio.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l'Ente Gestore promuove e favorisce la definizione delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3 delle presenti Misure.
4. Gli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 della L.R. 30/2015 prevedono specifiche misure ai fini della valorizzazione della Riserva naturale dei Monti Livornesi come luogo privilegiato ove sviluppare attività sostenibili di fruizione turistico-naturalistica, di formazione e informazione sulle tematiche ambientali e di conoscenza dei valori identitari, storico-culturali e naturalistici del territorio.
5. La programmazione dell'Ente gestore è effettuata nel rispetto dei principi di cui agli articoli 57 e 58 della L.R. 30/2015.

### **Art. 18** **Divieti**

Oltre ai divieti contenuti nei precedenti articoli nel territorio della Riserva naturale sono vietate le seguenti attività:

- a) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore;
- b) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- c) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- d) l'uso di fuochi all'aperto;
- e) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- f) l'apposizione di elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dall'Ente Gestore;
- g) l'abbandono di rifiuti o residui di qualsiasi genere;
- h) l'uso di sorgenti luminose e sonore in grado di arrecare disturbo alla fauna ed ai fruitori dell'Area Protetta;
- i) attività di campeggio non autorizzate dall'Ente gestore;
- l) manifestazioni sportive o di altro genere non autorizzate dall'Ente gestore.

## **CAPO II – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE AREE CONTIGUE**

### **Art. 19** **Ambito di applicazione e contenuto**



1. L'Area contigua è costituita da un complesso di aree naturali e seminaturali diverse per caratteristiche naturalistiche e utilizzazione antropica, così come risulta dalla cartografia allegata alla delibera di istituzione della Riserva Naturale.
2. Ove non diversamente specificato, la disciplina di cui al presente capo opera nell'intero ambito geografico dell'Area contigua, così come perimetrata nella cartografia allegata alla delibera istitutiva.

### **Art. 20**

#### **Disciplina in comune con il territorio della Riserva Naturale**

1. Relativamente alle attività di cui ai settori di seguito elencati si applica la disciplina vigente per il territorio della Riserva Naturale di cui al Capo I:
  - a) articolo 7 "Accesso e circolazione";
  - b) articolo 9 "Disciplina delle attività agricole e zootecniche";
  - c) articolo 10 "Tutela della flora e della vegetazione naturale e seminaturale";
  - d) articolo 11 "Gestione forestale e interventi selvicolturali";
  - e) articolo 13 "Tutela delle emergenze geologiche, mineralogiche e paleontologiche";
  - f) articolo 14 "Tutela del suolo";
  - g) articolo 15 "Tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali";
  - h) articolo 16 "Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico";
  - i) articolo 17 "Divulgazione, fruizione e attività scientifiche e didattiche";
  - l) articolo 18 "Divieti", fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 21.
2. Relativamente alla disciplina della Gestione forestale e relativi interventi selvicolturali si applicano i contenuti dell'articolo 11 del Capo I del presente regolamento, ad eccezione del comma 2, lettera k).

### **Art. 21**

#### **Esercizio dell'attività venatoria e raccolta dei prodotti secondari del bosco**

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legislazione regionale vigente. In relazione a particolari esigenze di tutela delle specie faunistiche, l'Ente gestore può disporre la temporanea sospensione dell'attività venatoria in aree specificatamente individuate, indicando le modalità e le condizioni necessarie per la ripresa dell'attività stessa.
2. È consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente.
3. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai soggetti autorizzati secondo le disposizioni e le dimensioni minime di cui alla L.R. 16/1999 e ss.mm.ii, e comunque per un quantitativo massimo giornaliero di tre chilogrammi a persona; nella raccolta, consentita, fatte salve le limitazioni di accesso, nelle ore diurne e limitatamente alle aree boscate ed ai terreni non coltivati, è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, areati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.

**Art. 22****Interventi edilizi e infrastrutturali**

1. In riferimento agli assetti edilizi e urbanistici nelle Aree contigue, fino all'approvazione del Regolamento della Riserva naturale Monti Livornesi, rimangono in vigore i contenuti degli artt.7 e 16 del Regolamento delle ANPIL del Comune di Livorno, come approvato con Del.C.C. n.36 del 26.02.2010 e degli artt.7e 16 delle ANPIL del Comune di Collesalveti, come approvato con Del.CC n.16 del 14.02.2011, e i contenuti degli attuali strumenti urbanistici del Comune di Rosignano M.mo, per quanto non in contrasto con le presenti Misure di salvaguardia.

**TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI****Art. 23****Nulla Osta, autorizzazioni ed atti di assenso nelle riserve e nelle aree contigue**

1. Nelle aree delle Riserve naturali il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinata al preventivo nulla osta dell' Ente gestore, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al Capo IV della L.R. 30/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della L.R. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3 della LR 30/2015, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.

5. Nei casi previsti agli articoli 8, 9, e 15 del presente Regolamento, ciascun nulla osta o atto di assenso dovrà contenere esplicito riferimento alla coerenza tra l'intervento o l'azione autorizzata e le finalità dell'articolo 2, nonché le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della fauna e della flora.

6. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della L 394/1991e degli articoli 14 e 18 della LR 30/2015.

**Art. 24****Danni ed indennizzi**



1. I danni provocati alle attività agro-forestali e zootecniche dalla fauna selvatica della Riserva Naturale sono indennizzati dall'Ente gestore, ai sensi della normativa vigente in materia di fauna selvatica, previa richiesta di indennizzo.

**Art. 25**  
**Vigilanza e sanzioni**

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56, 63 e 64 della L.R. 30/2015, nonché le ulteriori disposizioni in materia previste dalla normativa di riferimento.